

che sentite il voto di un fiscal' togato, et sentite le ragioni della detta Comunità fatti giustizia, et fra tanto si soprasedi da ogni molestia il che sperano di subscript. Josephus Dauverius pro supp.^{te}

Et sequitur il decreto mentionato al principio cioè
ibis. a 26. Gennaio —

L'Avvocato Fiscal Maldonado, ben informato dil stato di questa causa ne faccia à S. Lu.^{ca} relatione col suo parere.

Et essendo stata citata la parte à veder fare la production di detto decreto e memoriale la qual' fu fatta alli 19. Febraio mi furono esibite dall' una et dall' altra diuerse scritture, dalle quali si uana in fatto quello che sequita

Alli 6. di Luglio del **iboi.** gl' Esecutori della Reg. Camera referendo hauer uisto la petitione fatta per Pietro Fran.^{co} Visconte contro la Comunità di Porta maggiore sott' il giorno otto di Marzo 1599.

con

26.
72

con l' executioni prodotte per l' istessa Comunità Item hauer uisto un precepo inhibitorio dil Magistrato ordinario deli is. di settembre dil detto anno **1599.** ottenuto per essa Comunità. Item una lettera dell' istesso Tribunale data sopra memoriale dil detto Visconte. Item li capitoli del detto Visconte, et depositioni di testimonij esaminati concessero executione contro la detta Comunità per libbre seicento quaranta d' Imperiali per li fitti dil censo il qual per la detta Comunità si pagaua al detto Visconte à ragione di 740. Imper.^{li} l' anno per il tempo decorso delle calende di Gennaio dil detto anno **1599.** indietro.

L' istess' anno **iboi.** alli 20. di Luglio dali Consoli di giustizia come delegati dal Senato ad istanza di detta Comunità fu concesso un' precepo, che pendendo l' appellatione interposta dal sopraddetto non s' innouasse cosa alcuna.

iboi

ibos. alli 15. di luglio li Consoli di giustizia concessero
altro precetto ad istanza di detta Comunità, nel
qual premesso il tenore d'una lettera di forma
dil Senato deli cinque dil sudetto mese diretta
alli Consoli di giustizia circa conceder la restitut.^e,
che fusse di ragione contra l'esposto, il che non si
specifica in detta lettera, et parimente premettendo
esser stato esposto de parte di detta Comunità haver
domandata restitutione in integrum contra un' instru-
mento di conventione, et obligatione fatta per alcuni
huomini di detta Comunità a favore dil detto
Pietro Francesco Visconte, et contra il precetto
executivo concesso ad esso Visconte per gl' Executori
della Camera in virtù di detto Instrumento in
pregiudicio di detta Comunità per ragione dil
detto censo dil quale si tratta nelli detti instrumenti,
e precetto, et che pendendo la detta restitutione,
nociferava il detto Visconte voler eseguire detto
precetto

42
f. 27

precetto: Se li comanda, che tra tanto s'attenga
dial' executione, imponendogli sopra iu' diverse
pene, et con clausula giustificativa, ouero granatonia
di comparere a rispondere q
ibos. alli 20. di Dicembre, sentito le parci fu reuo-
cato per li detti Consoli il sud. precetto
ibos. alli otto di Marzo gl' Agenti di detta Commu-
nità ottennero dal Vicario Pretorio un' altro precetto,
nel quale promessa l' expositione, che pendendo il tempo
d' appellare dalla detta reuocatione fatta alli
20. di Dicembre il detto Visconte hauera fatto
fare executione contra la detta Comunità per la
sud. causa, et in virtù di quanto di sopra se li
comanda con pena debba desistere da ogni molestia,
et restituire li pegni edli con termine a comparire
et opponere q

Alli 13. di luglio dell' istess' anno 1606. il detto
Vicario Pretorio reuocò il detto suo precetto sentite
le

Le parti.

Per parte di detta Communita si hebbe poi ricorso dal Senato con una supp^{ta} nella quale s'espone ch' essendosi mole'anni sono pagato un' annuo censo di libbre ottanta d' Imperiali al Conte Vitaliano Visc^{te} come feudatario di detta Terra di Gorla maggiore, al qual Conte ultimamente e successo per ragione di fideicomisso in tutti li suoi beni il detto Pietro Fran^{co} Visconte restand' il detto feudo aggiudicato alla Camera; mosse il d. Pietro Fran^{co} lite contro la detta Communita, et ottenne il precetto di sopra notato al principio nel mese di luglio **iboi**. il quale si dice non essersi potuto concedere, perche il detto censo si pagava al detto Vitaliano come feudatario del detto luoco, et hauendo cessato la ragione, et causa del feudo per esser pervenuto alla Regia Camera, cessa l' effetto di detto censo, o vero pagamento d' esso. Poi s'at' il giorno .i.v.

di

di Gennaro iboi. esser stati indotti alcuni huomini di detta Communita sotto nome d' essa a fare un' instrumento col detto Pietro Fran^{co} Visconte, nel qual lui li remissee parte del debito, et confessò haner ricevuto il resto da loro, et si fecero mutue recognitioni per detto censo, et facendo mentione dell' atti sudetti d' executioni, restitutioni, appellationi, et inhibitioni, dicono renontiare al tutto mentre la causa sia per il Senato conosciuta, et decisa, supplicando dichiararsi non esser tenuti a tal' pagamento s' il detto Pietro Francesco non mostrava esser feudatario del detto luoco. Al che rispondendo il detto Pietro Francesco, et narrando il fatto de' detti precetti d' executione, et altri atti, nega potersi annocare questa causa al Senato et toccando alquanto li meriti, nega esserli mosso il detto censo per ragione feudale, allega li pagamenti fatti a lui, et alli suoi antecessori, et le cose giudicate, et conclude

con che

con che si dia repulsa alli contrarij.

Deplacando gli Agenti di detta Comunità, et trà l'altre cose allegano ch' il detto Pietro Francesco nell'Instrumento dell' 15. Gennaio **1602.** habbia asserito ch' il detto censo si pagava al detto Conte Vitaliano come Jendatario del detto Suoco, et esser lui stesso Jendatario d'esso, et confessa haver come tale ricevuto il detto censo per tre anni.

Et il tutto visto con la contra replica del detto Pietro Francesco, et il detto Instrumento, sotto li tre di Luglio **1607.** fu ordinato, che, atteso che consta esser il detto Pietro Francesco in possessione di godere il detto censo, dalla quale non può esser arretrato senza servandosi quanto si deve servare, usino le parti delle sue ragioni, fatta compensat.^o di quanto si è pagato per detta Comunità.

1607. alli 27. d' ottobre, il Senator Hieronimo Callente, come delegato dal Senato per la parte dell'

24. dell' stesso mese à conceder alla detta Comunità la restitutione in integrum che fosse di ragione, et referir formato sopra ciò il processo, concessa alli Agenti di detta Comunità un precetto inhibitorio contra il detto Pietro Francesco pendendo detta restitutione, et insin a tanto che sia sopra di essa coronato definitivamente, et fatta relatione, et questo con pena, et con la granatoria.

1611. alli sedeci di Luglio il detto Senator Callente revocò il detto suo precetto sentite le parti.

Alli 24. d' ottobre del detto anno **1611.** il detto Pietro Francesco ottenne un precetto d' esecuzione dalli esecutori della Reg.^a Cam.^a per libbre quattrocento contra la detta Comunità per causa del detto censo, il qual' fu eseguito in altri Doui, et Vauche.

1612. alli 25. di Febbrao ad istanza di detta

Comunità commise il Senato al Fiscal Dotto, che s'informasse di questo negotio, et proponendolo, se fosse necessario, nel Magistrato, straordinario attendesse alla difesa delle ragioni del Fisco, et protezione degli sudditi immediati, acciò non fossero attretti a pagamenti di carichi indebiti.

In esecuzione di questo atti 27. dell'istesso mese di Febbrao il detto Magistrato straordinario ad istanza del detto fiscale, et aiuto degli agenti di detta comunità concesse un' precetto con dentro il tenore del ordine del Senato dato al detto fiscale al fine suddetto contro il detto Pietro Francesco Visconti, ordinandoli, che non dovesse in modo alcuno turbare, né inquietare la detta Comunità, né alcuno d'essa, né alcuno depositario, né inonari, né accettare cosa alcuna nella causa del detto censo inserendo le ragioni di sopra relate

relate, nelle quali si fonda la detta Comunità et quest'istesso a carico, che il detto Magistrato cognosciuta la causa venesse in parere di ordinare altro, aggiunga la clausola giustificativa per il giorno tre di Marzo a rispondere, et a vedere di contrario far' quello s'incombesse, il che fu intimato al detto Pietro Francesco, et suo procuratore.

Alli 5. di Marzo fu fatta la firmatione di detto precetto, et per parte di detta Comunità fu presentato al prefatto Magistrato un' mem.^{le} nel quale presupponendo l'istessi fundamenti suddetti viene allegato esser' necessario ch' il detto censo fusse, o di sale, o reale, o giurisdizionale, et che di sale non è perche non si troua descritto alli libri della Camera, che non è reale, perche bisognerebbe hauere per fundamenti ben stabiliti, li quali detta Comunità non possede, anzi che

che è pronta a cedere tutti li suoi beni sopra li
quali possa divisi costituiti dal censo in modo
che il detto censo si riduce necessariamente ad
esser giurisd^{le}, et che essendo tale, resta estinto
mancando il feudo, et giurisdizione per la devolut.
alla Reg.^a Cam.^a per difetto della linea delli
chiamati ad essa. Viene ancora allegato, et
prodotto il suddetto Instrumento, dicendo che in esso
adisce il D. Pietro Fran.^{co} esser il detto censo
giurisd^{le}, et si conclude supplicando statuirsi
al detto Pietro Fran.^{co} un termine à mostrare
il titolo, et il privilegio che pretende haver di
detta terra, et esso passato gli sia imposto per-
petuo silentio, ovvero ch' almeno fusero sentiti
gl' Avvocati; Et si concessesse la prima parte
con termine di otto giorni, il qual gli fu intimato.
Comparve il D. Pietro Fran.^{co} Visconti, et rispon-
dendo al' esposto per l' avversarij, dice haver messo
giuditio

31 40
9

giuditio fin dall' anno 1599. inanti gl' Esecutori
della Camera per il pagamento di detto censo,
et esser stato ristretto à provare il possesso
d'anni cento, et più, et per ciò haver ottenuto
dalli detti Esecutori l' executione contra la
detta Comunità, la quale i suoi Agenti con
varij modi d' appellatione, rescitutione in
integrum, et inhibitioni del Magistrato,
cercarono d' impedire, ma il tutto esser stato
revocato con appare dalle ordinationi, et
revocationi prodotte.
Poi volend' esso rispondente far' eseguire il com-
mandamento ottenuto, esseri venuto al detto
instrumento col mezzo d' amici, et in esso
cautelamente esseri detto, che detto censo si
pagava al D. rispondente come feudatario,
persuadendo gl' Agenti di detta Comunità con
questo dover cessare la precensione di possesso,
sopra